CAMERA DEI DEPUTATI N. 1993-C

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **BRESSANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE

dalla Camera dei Deputati nella seduta del 18 maggio 1971;

dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1971 (*Stampato n. 1735*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 luglio 1971

—

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia

Presentata alla Presidenza il 6 ottobre 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge costituzionale che viene sottoposto al vostro esame si prefigge lo scopo di modificare il termine per la durata in carica delle assemblee legislative delle regioni aventi particolari forme di autonomia.

Gli statuti speciali della Sicilia, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia prevedono attualmente che le rispettive assemblee svolgano le loro funzioni per un periodo quadriennale; il termine quadriennale è pure valevole

per i consigli provinciali di Trento e Bolzano, organi legislativi delle due province autonome.

Per i motivi che il relatore ha già avuto modo di esporre alla Camera si propone di fissare in cinque anni la durata dell'assemblea siciliana, dei consigli regionali delle altre regioni a statuto speciale, nonché quella dei consigli provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano.

In tal senso, vanno modificate le norme degli statuti speciali che, essendo approvati con legge costituzionale, sono suscettibili di revisione solo con la procedura aggravata dell'articolo 138 della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale è stato approvato in prima deliberazione dalla Camera dei Deputati nella seduta del 18 maggio 1971.

Non avendo il Senato della Repubblica apportato modificazioni al testo adottato dalla Camera e tale testo avendo approvato nella seduta del 20 luglio 1971, la Camera può procedere alla seconda lettura prevista dall'articolo 138 della Costituzione e a sensi degli articoli 98 e 99 del regolamento.

Poiché la nuova disciplina che si propone troverà applicazione anche nelle assemblee attualmente in carica con conseguente proroga di un anno della loro durata, il relatore confida in una sollecita approvazione del disegno di legge.

BRESSANI, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
IN PRIMA DELIBERAZIONE

—

ART. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della regione siciliana sono sostituiti dai seguenti:

« L'assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal Presidente della regione, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera regione ».

ART. 2.

L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della re-

TESTO DELLA COMMISSIONE

IN SECONDA DELIBERAZIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

gione Friuli-Venezia Giulia, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

ART. 3.

L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

ART. 4.

Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti consigli regionali.

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 42 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Ciascun consiglio provinciale è composto dei membri del consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari ».

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca ».

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono sostituiti dai seguenti:

« Il presidente ed il vice presidente durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente del consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso ».

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea Regionale Siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

ART. 8.

Identico.